



13343 2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - T

IVA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1325/2011

- Dott. MARIO CICALA - Presidente - Cron. 13343
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - Rep.
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - Ud. 20/06/2012
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere - CC
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Rel. Consigliere - *FR*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1325-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
 legis;

- ricorrente -

contro

S SOCIETA' SPA, C SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 728/39/2009 della COMMISSIONE
 TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di
 LATINA del 21/10/09, depositata il 16/11/2009;


2012

4845

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CARACCILO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.



Carlo Destro

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

Osserva

La CTR di Roma ha accolto l'appello della "S [] - [] spa" -appello proposto contro la sentenza n.89/08/2008 della CTP di Frosinone che aveva respinto i ricorsi proposti avverso la medesima cartella non solo dalla predetta società contribuente ma anche dalla "C [] spa" a cui l'Agenzia aveva pure notificato nella sua qualità di controllante della S []- ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2004 per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex art.36-bis del DPR n.600 del 1973.

Caracciolo

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che la omessa previa comunicazione al contribuente del cosiddetto avviso bonario- come previsto dal comma 5 dell'art.6 della legge n.212 del 2000- costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso - ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione art.6 comma 5 della legge 27.7.2000 n.212, in relazione all'art.360 n.3 cpc) la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia condizionato l'esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera omissione o ritardo di versamento di

quanto autoliquidato in dichiarazione (di che la parte ricorrente ha dato conto con modalità idoneamente autosufficienti).

La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la quale: "L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l'importo riferito ad un'istanza di condono ex art. 9 bis legge n. 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto)".

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, sicchè poi la Corte potrà anche risolvere la controversia nel merito (respingendo l'impugnazione della società contribuente) non ravvisandosi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

Roma, 25 marzo 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,

rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 15.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma il 20 giugno 2012.

Il Presidente
(Mario Cicala)

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 26 LUG. 2012

 Il Funzionario Giudiziario